

<SUPER> AMMORTAMENTO PER LE AUTO A DEDUCIBILITÀ LIMITATA

Come già ricordato a suo tempo, per le auto a **deducibilità <limitata>** (aziendali, in uso promiscuo ai dipendenti, dei professionisti e degli agenti di commercio), l'agevolazione del **<super> ammortamento** scadrà il **31.12.2016**. A tal fine, per gli acquisti di tali mezzi effettuati in prossimità della chiusura dell'anno, si consideri che, decisiva per il **<bonus>**, stando ai mezzi d'informazione (<Il Sole-24 ore del 28.11.2016), saranno la **consegna** e l'acquisizione **in proprietà** entro l'anno (non necessariamente l'immatricolazione). Per le vendite con **<riserva della proprietà>** (art. 1523 del Codice civile), anche se il momento traslativo è successivo al 31 dicembre, l'art. 109, comma II, del TUIR, fa coincidere, **ai fini fiscali**, la vendita con la conclusione del contratto e la **consegna** del bene.

LOCAZIONE IMMOBILIARE A CANONE CRESCENTE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 22908 del 10.11.2016), è **legittima** la clausola, contenuta nel **contratto di locazione**, di determinazione del **canone** in misura differenziata e **crescente**, per frazioni successive di tempo, nell'arco del rapporto contrattuale. Tale possibilità è **esclusa** solamente nel caso in cui le parti abbiano in realtà inteso neutralizzare gli **effetti della svalutazione monetaria**, aggrando i limiti previsti dall'art. 32 della Legge n. 392/1978. Nei contratti di locazione di immobili, con la previsione contrattuale di cui sopra, è necessario **specificare gli elementi** che hanno indotto a tale determinazione, anche **eventualmente correlando** l'entità del canone all'incidenza di tali fattori (appunto, diversi dalla svalutazione monetaria).

SOCIETÀ DI PERSONE: PRELIEVI IN ACCONTO SUGLI UTILI

Si verifica abbastanza di frequente nelle **società di persone** che i **prelievi dei soci** (in **acconto** sugli **utili**) superino l'entità del patrimonio netto. L'art. 2303 del Codice Civile prevede, per S.n.c. e S.a.s., che non può farsi luogo a ripartizione di somme, se non per utili realmente conseguiti, senza l'esplicita previsione di un patto contrario tra i soci. La Cassazione,

tuttavia, con la sentenza n. 10786 del 9.7.2003, ritiene **applicabile a S.n.c. e S.a.s.** il contenuto dell'art. 2262 (che disciplina la <società semplice>), che prevede la possibilità di **erogare acconti sugli utili**, qualora ciò sia previsto con **unanime volontà dei soci**. E' quindi opportuno che lo statuto sociale di S.n.c. e S.a.s. **preveda** questa eventualità. Ovviamente, è necessario che le somme erogate in acconto trovino poi **copertura** nell'utile effettivamente prodotto a **fine esercizio**, per evitare che non si realizzi l'ipotesi di **distrazione illecita di attività sociali** (che ha rilevanza **penale**). Un ulteriore **problema**, in caso di patrimonio netto negativo, a causa di prelievi eccessivi in conto utili (o di prelievi superiori al patrimonio netto), è costituito dalla **indeducibilità** degli **interessi passivi**, per la parte dell'indebitamento causata dai prelevamenti che eccedono il patrimonio netto.

ACCERTAMENTO: LEGITTIMO L'USO DEI DATI BANCARI ESTERI

La Cassazione (ordinanza n. 17503 del 1.9.2016) ha stabilito la **legittimità** dell'**utilizzo**, ai fini accertativi, dei **dati bancari** ottenuti dal Fisco italiano, trasmessigli dall'autorità finanziaria francese, mediante gli **strumenti di cooperazione comunitaria** (Direttiva 77/799/CEE del 19.12.1977, recepita nella legislazione italiana dall'art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973). Ciò, **senza** che assuma **rilievo** la circostanza che i dati di cui sopra siano stati **acquisiti**, da chi li ha trasmessi, con **modalità illecite**. Nel caso in questione, l'autorità francese ha <girato> a quella italiana, quanto appreso dal **dipendente** di un istituto di credito, che aveva **violato** i doveri di **fedeltà** verso il datore di lavoro e di **riservatezza** dei dati bancari.

COSTI DI TRANSAZIONE NON CAPITALIZZABILI

In seguito ad una **transazione**, un contribuente, rinunciando ad un credito verso il proprio <distributore> di prodotti, aveva **sciolto il rapporto** nei confronti di quest'ultimo. Lo stesso contribuente aveva poi considerato tale **sopravvenienza**, sotto l'aspetto contabile, un costo sostenuto a **salvaguardia** del **marcio** e dell'**avviamento**, idoneo allo svi-

luppo del mercato, trattandola (anche fiscalmente) quale onere ad **utilità pluriennale**, e quindi ammortizzandola, il tutto col **consenso** del **Collegio sindacale**. Tale comportamento è stato oggetto di contenzioso con l'amministrazione finanziaria, che ha contestato la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento di cui sopra. La **Cassazione** (sentenza n. 23827 del 23.11.2016), chiamata a giudicare, ha riconosciuto valide le ragioni del Fisco, asserendo che i costi sostenuti in seguito ad un accordo transattivo, per loro natura, **non** sono dotati di **utilità pluriennale**, e quindi **non capitalizzabili**, bensì da spendere interamente nell'esercizio del sostenimento.

CONFERIMENTO E CREDITO IVA

In caso di conferimento d'azienda, la società **conferitaria** ha diritto di **utilizzare** il **credito IVA** maturato dalla **conferente** fino al momento del conferimento, facendolo concorrere alle proprie liquidazioni (IVA) periodiche. Poiché la società conferitaria **subentra** in tutti i rapporti giuridici, indicherà nella propria **dichiarazione annuale IVA** anche le operazioni compiute dalla conferente nella frazione d'anno **anteriore al conferimento**, compresi i dati delle liquidazioni periodiche eseguite. E' il contenuto della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (n. 5002/33/2016).

RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI

Riguardo alla possibilità, da parte degli **agenti** e rappresentanti di commercio, di beneficiare della **ritenuta ridotta** sulle **provvigioni**, qualora si avvalgano della **collaborazione** di **dipendenti** o **terzi**, mancando tuttora il decreto attuativo che deve puntualizzare le novità introdotte dal D. Lgs. n. 175/2014, **valgono** le disposizioni transitorie, emanate con la circolare n. 31/E/2014. Come noto, gli agenti che dispongano di **dipendenti**, **subagenti**, **procacciatori d'affari**, **collaboratori familiari**, od operano mediante **associazioni in partecipazione** (con apporto di solo lavoro, per contratti stipulati prima del 25.6.2015), possono chiedere al soggetto mandante di applicare

alle provvigioni una **ritenuta del 4,6%** (23% sul 20% del compenso), anziché dell'11,5% (23% sul 50% del compenso). Le disposizioni **transitorie** prevedono che: - la **comunicazione** da trasmettere al sostituto d'imposta **entro il 31 dicembre** (a valere dall'anno successivo), per beneficiare della ritenuta ridotta, può essere inviata tramite **raccomandata A.R.** o **PEC** (posta elettronica certificata); - la comunicazione è valida **fino a revoca** (quindi, **non è necessario inviarla di nuovo, se già la si era inoltrata entro il 31.12.2014, od entro il 31.12.2015**). Si tenga inoltre conto che la comunicazione di cui sopra produce l'effetto di ridurre la ritenuta, **anche** qualora sia inviata: - **entro 15 giorni** successivi al **verificarsi** delle **condizioni** (per beneficiare della riduzione, che prima non esistevano); - **entro 15 giorni** successivi alla **stipula** dei **contratti** o all'**esecuzione** della **mediazione**. Permane, parimenti, l'**obbligo** di comunicare il **venir meno dei requisiti** per la ritenuta ridotta **entro 15 giorni** da quando si sono verificati.

<PRIVATI>: VERSAMENTI CON F24 ANCHE COL <CARTACEO>

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è stata introdotta la **possibilità**, da parte dei <privati>, di effettuare i versamenti tramite F24 **anche col modello cartaceo** (oltre che con <Entratel/Fisconline> o <remote/home banking>), anche se di importo **superiore a mille euro**. Qualora invece i <privati>, presentino il Mod. F24 con una **compensazione**, il cui saldo sia <zero> o un importo a debito, è d'**obbligo** l'invio tramite <Entratel/Fisconline>, oppure <remote/home banking>.

QUOTE D'AMMORTAMENTO: INDISPENSABILE L'ANNOTAZIONE

L'**omessa** **annotazione** delle **quote d'ammortamento** nel registro dei cespiti ammortizzabili, secondo la Cassazione, ne comporta l'**indeducibilità**, trattandosi di una **violazione sostanziale** (sentenza n. 24385 del 30.11.2016). Secondo i giudici di legittimità, infatti, anche per effetto di una precedente sentenza (n. 1241/2996), il **presupposto** per la **deducibilità** deriva dall'indicazione delle **quote d'ammortamento** sul **registro dei cespiti ammortizzabili**. Peraltro, le predet-

te annotazioni possono eseguirsi **anche** sul **libro inventari** (circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata), o, per le <**imprese minori**>, sul **registro IVA acquisti**. Come noto, ai sensi dell'art. 16, comma I, del D.P.R. n. 600/1973, il **termine** per l'adempimento di cui sopra coincide con quello della **presentazione della dichiarazione dei redditi**.

FATTURE ONLINE AL FISCO: OPZIONE ENTRO MARZO 2017

Il termine per esercitare l'**opzione** per l'**invio telematico** dei dati di fatture e corrispettivi, in **sostituzione** dello <**spesometro**> trimestrale, è stato **prorogato al 31.3.2017**. E' quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 212804 dell'1.12.2016. L'**opzione**, come noto, avrà **valenza quinquennale**, ed il maggior termine è quindi quanto mai opportuno per valutare le alternative tra i due adempimenti.

NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

A partire dal **prossimo 1°3.2017**, il **modello** da adottare per acquistare in <sospensione IVA> (art. 8, II comma, del D. P.R. n. 633/1972) sarà quello **approvato** i giorni scorsi dal Direttore dell'Agenzia, unitamente alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. E' composto di **due parti**: **-frontespizio**; - **quadro <A> <Plafond>**; **solo la prima** sarà **consegnata al fornitore** prima di acquistare in <sospensione d'imposta>.

CHIARIMENTI SULLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è stata inserita una norma che chiarisce il **criterio di scomputo delle ritenute d'acconto**, subite dal contribuente successivamente all'esercizio nel quale i compensi sono maturati. Ci riferiamo, ovviamente, a **redditi dichiarati <per competenza>**. In pratica, qualora la ritenuta sia operata nel corso dell'esercizio successivo a quello di competenza, ma **prima** della presentazione della **dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio**, il sostituto ha facoltà di scomputare tale ritenuta, **indifferentemente** dai redditi dell'**esercizio di competenza**, oppure dai redditi dell'eserci-

zio **in cui ha subito la ritenuta**. Sono interessati al provvedimento, oltre agli **agenti** e rappresentanti di commercio, coloro che percepiscono **compensi dai condomini** e quanti incassano emolumenti tramite **bonifico** bancario o postale, per interventi di **recupero del patrimonio edilizio** o di **riqualificazione energetica**. La norma consolida la prassi prevista dalla circolare ministeriale n. 24/8/845 del 10.6.1983.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/12/16	07/12/16
3 mesi	-0,320	-0,320
6 mesi	-0,220	-0,222
1 anno	-0,083	-0,079
CAMBI	14/12/16	07/12/16
Euro - USD	1,0644	1,0730
Euro - yen	122,39	122,42
SPREAD	14/12/16	07/12/16
Btp vs BUND 10 years	150,4	155,5

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.